

STATUTO**Articolo 1 - Costituzione, denominazione, sede, fondatori****1.1**

Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore), è costituita, su iniziativa della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, la fondazione denominata **"Fondazione Pistoia Musei ETS"** (d'ora innanzi la "Fondazione") con sede in Pistoia, Piazza del Duomo n. 7.

1.2

È Prima Fondatrice la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia.

1.3

Sono Fondatori Successivi le persone o gli Enti, pubblici o privati, che ne facciano richiesta alla Fondazione e che, previo parere positivo vincolante della Prima Fondatrice, siano come tali approvati dagli organi della Fondazione di cui agli articoli successivi.

Articolo 2 - Finalità**2.1**

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali, secondo gli indirizzi e le linee di politica culturale assunti dalla Prima Fondatrice e dai Fondatori Successivi, in coerenza e continuità con le funzioni e le specifiche missioni dei singoli musei e istituti di pertinenza.

2.2

In particolare, la Fondazione ha anche, come finalità, l'unificazione in un unico soggetto giuridico, e la conseguente gestione unitaria delle attività museali e dei beni culturali precedentemente gestiti in via diretta, o per il tramite di società strumentali, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia.

Articolo 3 - Attività di interesse generale e attività diverse**3.1**

Nell'ambito delle sue finalità, la Fondazione svolge, anche in collaborazione con terzi, in via principale le seguenti principali attività di interesse generale:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- c) formazione universitaria e post-universitaria;
- d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali,

artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

- f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

3.2

La Fondazione, al fine di raggiungere gli scopi di cui all'art. 2, in via esemplificativa:

- a) cura lo studio, l'inventariazione, la catalogazione, la conservazione, il restauro, la manutenzione, l'ordinamento, l'esposizione e la valorizzazione dei beni artistici e culturali, nonché, più in generale, del patrimonio conservato materiale e immateriale, ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo, assicurandone una gestione autonoma, efficiente ed efficace;
- b) favorisce la valorizzazione, la promozione e la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale per la migliore fruizione da parte dei pubblici dei beni culturali e delle attività museali, attraverso la formazione, le attività educative e didattiche nonché ogni altra forma di divulgazione, sperimentazione e innovazione compatibile con i caratteri materiale ed immateriale del patrimonio stesso;
- c) programma, progetta e realizza mostre, incontri, seminari, laboratori, convegni ed eventi culturali in genere, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati; forma e diffonde le espressioni della cultura e dell'arte del passato e della contemporaneità;
- d) partecipa al sistema integrato dei musei del territorio e agli altri sistemi integrati regionali e nazionali, e collabora con istituzioni, enti pubblici e soggetti privati operanti nel settore culturale a livello locale, nazionale ed internazionale;
- e) interpreta il proprio ruolo in uno scenario di responsabilità verso la società contemporanea e futura, seguendo gli esempi dei modelli museali più innovativi;
- f) propone una concezione del Museo quale progetto comune che promuova il coinvolgimento della cittadinanza e degli enti e realtà del territorio di riferimento;
- g) riconosce la fruizione dei beni culturali da parte del pubblico quale servizio collegato a obiettivi di crescita, benessere, sostenibilità, uguaglianza e inclusività in accordo con i principi espressi nelle più recenti definizioni di museo indicate da ICOM.

3.3

La Fondazione può, altresì, promuovere intese con enti

scientifici, culturali e formativi, italiani ed esteri, fornire consulenze e servizi a committenti esterni, pubblici e privati, effettuare attività editoriali e legate alla promozione artistica, fotografica e ad altri mezzi di espressione, oltre che ad ogni altra attività coerente con le proprie finalità.

La Fondazione può partecipare, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, e, più in generale, istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, che perseguano finalità coerenti con le proprie.

3.4

In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice del Terzo settore.

In tale direzione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione può pertanto:

- a) acquisire beni aventi valore artistico o culturale o che siano comunque destinati ad accrescere le collezioni museali, secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
- b) stipulare con enti pubblici o soggetti privati accordi o contratti di qualsiasi natura e durata utili o anche solo opportuni al perseguimento delle proprie finalità, quali, per esempio, l'acquisto di beni strumentali o servizi, l'assunzione di personale dipendente, l'accensione di mutui o finanziamenti;
- c) partecipare, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, e, più in generale, istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, che perseguano finalità coerenti con le proprie;
- d) condurre un'attività autonoma editoriale e di merchandising funzionali alla promozione del patrimonio culturale che conserva.

3.5

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Codice del Terzo settore.

Articolo 4 - Patrimonio ed assenza dello scopo di lucro

4.1

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro, beni immobili e mobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento dei fini statutari;
- b) dalle elargizioni, lasciti, eredità o contributi in denaro o beni mobili e immobili di Enti pubblici e privati, nonché di persone fisiche, sempre che siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento delle finalità della Fondazione;
- c) dai fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni, debitamente autorizzate a norma di legge;
- d) da eventuali avanzi di bilancio.

4.2

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si osservano i limiti previsti dell'art. 8 del Codice del Terzo settore.

Articolo 5 - Fondi per la gestione

5.1

Per l'adempimento dei propri compiti, la Fondazione dispone:

- a) dei redditi rivenienti dai beni patrimoniali;
- b) delle somme che ad essa pervengano dalla Prima Fondatrice e dai Fondatori Successivi se non destinate ad incremento del fondo di dotazione;
- c) delle somme che derivino da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, le quali vengano destinate con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad uso diverso dall'incremento del patrimonio di dotazione;
- d) di ogni altra entrata comunque denominata e di qualsiasi natura non espressamente destinata ad incremento del fondo di dotazione;
- e) dei ricavi e dei proventi derivanti da attività economiche quali ad esempio organizzazione di mostre, di corsi di formazione, di eventi culturali o scientifici, e dalla vendita di beni e servizi connessi all'esercizio delle attività culturali.

5.2

Spetta al Consiglio di Amministrazione provvedere all'investimento delle risorse economiche che perverranno alla Fondazione nel modo che riterrà più coerente alle sue finalità ed entro i limiti del presente statuto.

Articolo 6 - Organi

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Direttore generale;
- il Comitato scientifico;
- l'Organo di Controllo.

Articolo 7 - Consiglio di Amministrazione - composizione, durata

7.1

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, compreso il Presidente.

7.2.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono designati dalla Prima Fondatrice, e, in caso di presenza di Fondatori Successivi, per un terzo, o un quarto o un quinto dei membri, dagli stessi Fondatori Successivi.

Deve essere assicurata in ogni caso la presenza di almeno un membro per ciascun genere.

7.3

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni. Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo del quarto anno di durata e possono essere rinnovati solo per un altro mandato consecutivo.

7.4

Salvo la naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione, nonché le spontanee dimissioni, i singoli membri possono essere revocati dalla Prima Fondatrice o dai Fondatori Successivi che li hanno designati, a seguito di comunicazione scritta della revoca al membro stesso, al Presidente e all'Organo di Controllo.

7.5

Il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito e in carica allorché tutti i membri designati abbiano accettato la carica con dichiarazione da inviarsi entro quindici giorni dalla comunicazione della designazione al soggetto che li ha designati.

7.6

Il membro che cessa dalla carica per revoca, dimissioni, o per qualsiasi altra causa, viene sostituito applicandosi ad esso quanto previsto ai precedenti articoli. Il Presidente provvede senza indugio a sollecitare la sostituzione da parte del soggetto designante.

7.7

Il membro del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, deve essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

7.8

Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito degli indirizzi della Prima Fondatrice, può attribuire a ciascun membro un compenso e/o un gettone di presenza, entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Articolo 8 - Consiglio di Amministrazione - compiti

Al Consiglio di Amministrazione compete:

a) l'elezione e la revoca del Presidente e del Vice

Presidente con il voto favorevole della maggioranza dei componenti;

b) la modifica dello Statuto, con il voto favorevole di almeno 2/3 (o 3/4 o 4/5) dei componenti e previo parere favorevole vincolante della Prima Fondatrice espresso in conformità alla normativa vigente;

c) l'approvazione del documento programmatico annuale e del documento programmatico-finanziario pluriennale, annualmente aggiornato;

d) l'approvazione del bilancio preventivo annuale e pluriennale;

e) l'approvazione del bilancio d'esercizio e della relativa relazione sull'attività svolta, nonché l'approvazione del bilancio sociale, al ricorrere delle condizioni previste dalla legge o, comunque, su delibera del Consiglio medesimo;

f) l'approvazione dei Regolamenti di funzionamento;

g) il compimento di qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;

h) la nomina e la revoca, su proposta del Presidente, del Direttore generale, nonché la determinazione del relativo compenso, entro i limiti previsti dalla normativa vigente;

i) l'attribuzione al Direttore generale, su proposta del Presidente, del compimento di specifiche operazioni e la delega dei relativi poteri;

l) la nomina e la revoca, su proposta del Presidente, dei dirigenti, nonché la determinazione delle relative attribuzioni e dei compensi, entro i limiti previsti dalla normativa vigente;

m) la nomina e la revoca dei componenti il Comitato scientifico;

n) la delibera, previo parere vincolante della Prima Fondatrice, in merito alla proposta di scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio della Fondazione ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo settore (d.lgs. n. 117/2017);

o) la documentazione del carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6, ai sensi dell'art. 13 del Codice del Terzo settore;

p) lo svolgimento di tutti gli ulteriori compiti a esso affidati dal presente statuto.

Articolo 9 - Consiglio di Amministrazione - funzionamento

9.1

La prima seduta del Consiglio di Amministrazione è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età fino all'elezione del Presidente

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona dal medesimo designata.

9.2

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente

almeno ogni tre mesi, e comunque ogni qual volta il

Presidente lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta scritta di almeno due membri.

9.3

Le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengono di regola presso la sede della Fondazione; esso può tuttavia riunirsi in qualunque altro luogo in Italia.

9.4

L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai Consiglieri e all'Organo di Controllo almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione; nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore; copia dell'avviso viene trasmesso ai membri del Comitato scientifico e ai responsabili dei musei e degli istituti che fanno capo alla Fondazione.

9.5

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto, prevale quello del Presidente.

9.6

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario verbalizzante della seduta.

9.7

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi, se nominato, il segretario della riunione.

9.8

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore generale.

Articolo 10 - Presidente della Fondazione

10.1

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri.

10.2

Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione. Egli inoltre svolge attività di impulso e di coordinamento dell'attività degli Organi della Fondazione e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e

sull'andamento generale della Fondazione

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, assume ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione allo stesso organo, per la ratifica, nella prima adunanza successiva.

10.3

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne assume le funzioni il Vice Presidente.

10.4

Sono comunque riservate alla competenza del Presidente:

- a) la trasmissione a chi riveste la qualifica di Fondatore dei documenti da esso eventualmente richiesti, di volta in volta, relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura della Fondazione;
- b) l'eventuale richiesta, a chi riveste la qualifica di Fondatore, della reintegrazione annuale, prevista nell'atto costitutivo, del Fondo di dotazione;
- d) la proposta al Consiglio di Amministrazione della nomina e della revoca del Direttore generale, nonché dell'attribuzione a quest'ultimo del compenso e del compimento di specifiche operazioni;
- e) la proposta al Consiglio di Amministrazione della nomina e della revoca dei dirigenti, nonché la determinazione delle relative attribuzioni e dei compensi;
- f) nomina e revoca di procuratori per determinati atti o categorie di atti.

10.5

In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente, che in tali circostanze esercita i medesimi poteri e le stesse funzioni del Presidente; la firma del Vice Presidente è di per sé sufficiente a far presumere l'assenza o impedimento del Presidente.

10.6

In caso di assenza o di impedimento del Vice Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11 - Direttore generale

11.1

I compiti del Direttore generale, cui spettano la individuazione, l'elaborazione e la predisposizione dei programmi e dei piani di tutte le attività culturali, scientifiche e artistiche della Fondazione, oltre che la responsabilità della gestione della Fondazione, consistono specialmente nel:

- a) coadiuvare il Presidente nella predisposizione del bilancio preventivo annuale e pluriennale, del bilancio d'esercizio e della relazione sull'attività svolta;
- b) collaborare alla definizione degli indirizzi generali e delle strategie operative della Fondazione;

c) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni del

Consiglio di Amministrazione;

d) dirigere e coordinare in autonomia, nel quadro dei programmi approvati e con il vincolo di bilancio, l'organizzazione generale, le attività tecnico-amministrative, economico-finanziarie, artistiche-culturali e tutte le attività connesse o strumentali della Fondazione;

e) predisporre i programmi di attività da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;

f) predisporre i conti preventivi, annuali e pluriennali, economici e degli investimenti, nonché il bilancio d'esercizio, corredandoli delle apposite relazioni, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di Controllo;

g) tenere i libri e le scritture contabili della Fondazione;

h) predisporre i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

i) dirigere il personale della Fondazione;

j) firmare la corrispondenza corrente, previa apposita delega conferitagli dal Presidente;

k) verificare periodicamente che le attività della Fondazione vengano condotte secondo principi di efficacia, efficienza, economicità, improntando a tali principi tutta la propria azione;

l) proporre le iniziative destinate a migliorare le attività della Fondazione;

m) esercitare i poteri e le funzioni eventualmente conferitigli, con apposti delibere o atti, dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione, nonché tutte le operazioni non riservate specificamente ad altri organi;

n) svolgere ogni altra funzione affidatagli dal Presidente, nonché tutte le operazioni non riservate specificamente ad altri organi.

11.2

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore generale, lo sostituisce un Consigliere all'uopo designato.

Articolo 12 - Comitato Scientifico

12.1

Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri (non inferiore a tre, non superiore a 9), definito dal Consiglio di Amministrazione, che su proposta del Direttore generale, ne nomina, il Presidente e gli altri componenti, scegliendoli fra persone particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie d'interesse della Fondazione.

12.2

Il Comitato Scientifico si esprime in merito alla programmazione pluriennale e annuale delle iniziative e a

ogni altra questione per la quale il Consiglio di

Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività e iniziative di rilevante importanza.

12.3

Il Comitato scientifico esprime pareri obbligatori ma non vincolanti in merito:

- a) agli indirizzi scientifici e culturali della Fondazione;
- b) ai criteri generali di gestione e di sviluppo delle collezioni;
- c) alle acquisizioni di beni culturali che accrescano le collezioni dei musei e degli istituti di pertinenza.

12.4

Il Comitato scientifico può elaborare autonomamente proprie proposte in merito agli indirizzi scientifici e culturali della Fondazione e alle attività dei musei e degli istituti che ad essa fanno capo, sottoponendole al Presidente e al Consiglio di Amministrazione della Fondazione, i quali hanno l'obbligo di esprimersi in proposito.

12.5

Il Comitato scientifico si riunisce a seguito di convocazione del suo Presidente almeno ogni quattro mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

12.6

A ciascun membro del Comitato scientifico spettano un gettone di presenza, stabilito dal Consiglio di Amministrazione, e il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'organo, entro i limiti previsti dalla normativa vigente.

12.7

Il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di motivare le deliberazioni e le decisioni che siano in contrasto con i pareri espressi dal Comitato scientifico.

12.8

Le modalità di convocazione e di funzionamento del Comitato scientifico sono stabilite con apposito regolamento dal Consiglio di Amministrazione.

12.9

Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione.

12.10

Alle riunioni del Comitato scientifico partecipa il Direttore. Delle riunioni è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente del Comitato e dal segretario verbalizzante delle sedute.

12.11

Il Comitato Scientifico rimane in carica per la durata del Consiglio che lo ha nominato.

Articolo 13 - Organo di Controllo

13.1

L'Organo di controllo può essere monocratico o collegiale,

sulla base delle indicazioni della Fondatrice. Nel caso in cui sia collegiale, esso è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, nominati dalla Fondatrice, che attribuisce ad uno di essi le funzioni di Presidente.

13.2

I membri dell'Organo di controllo devono essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti.

13.3

I membri dell'Organo di controllo durano in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e scadono con esso, e possono essere rinominati una sola volta.

13.4

In caso di sostituzione dei membri dell'Organo di controllo si osserva, per quanto applicabile, la disposizione di cui all'art. 2401 codice civile.

13.5

L'Organo di controllo esercita le funzioni di organo di controllo indicate all'articolo 30 del Codice del Terzo settore (d.lgs. n. 117/2017) e, al ricorrere delle condizioni ivi previste, le funzione di revisione legale di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo settore (d.lgs. n. 117/2017).

13.6

L'Organo di controllo informa il Consiglio di Amministrazione, in occasione della seduta convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio, sul risultato dei controlli e degli accertamenti effettuati. Il bilancio sociale, ove adottato, dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

13.7

L'Organo di controllo redige le proprie relazioni annuali sul conto preventivo.

13.8

All'Organo di controllo spettano, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo determinato dal Consiglio di Amministrazione, entro i limiti previsti dalla normativa vigente.

13.9

In caso di dimissioni o di altra causa di cessazione dall'incarico di un membro, subentra il membro supplente più anziano, nel caso di organo collegiale. Nel caso di organo monocratico, spetta alla Fondatrice nominare un nuovo titolare.

13.10

In caso di dimissioni o di altra causa di cessazione dall'incarico del Presidente dell'Organo di controllo, svolge le funzioni di Presidente il membro effettivo, compreso il supplente eventualmente subentrato, più anziano,

sino alla nomina del nuovo Presidente da parte della Prima Fondatrice. I membri subentranti restano in carica fino alla fine del mandato del Collegio.

13.11

Le riunioni dell'Organo di controllo possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia assicurata la possibilità di interlocuzione fra tutti i partecipanti; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario verbalizzante.

13.12

I verbali dell'Organo di controllo sono riportati in apposito libro tenuto dal collegio stesso.

13.13

I membri dell'Organo di controllo partecipano, per i profili di loro competenza, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14 - Bilancio di esercizio e bilancio sociale

14.1

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

14.2

Al termine di ogni esercizio, e comunque entro il 30 aprile di ogni anno, il Presidente, coadiuvato dal Direttore generale, redige il bilancio d'esercizio nelle forme di cui all'art. 13 del Codice del Terzo settore.

14.3

Entro il 30 novembre di ogni anno il Presidente, coadiuvato dal Direttore generale, predispone il bilancio preventivo annuale e pluriennale.

14.4

Il bilancio sociale, ove adottato, è redatto in conformità alle Linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore (d.lgs. n. 117/2017).

Articolo 15 - Documenti programmatici

15.1

Entro il 30 ottobre di ogni anno il Presidente, coadiuvato dal Direttore generale, predispone il documento programmatico annuale relativo agli obiettivi da raggiungere e all'attività da svolgersi nell'esercizio successivo.

15.2

Entro il 30 ottobre del primo anno di mandato, e comunque entro 90 giorni dalla sua entrata in carica, il Presidente, coadiuvato dal Direttore generale, predispone il documento programmatico-finanziario pluriennale, cui il Consiglio di Amministrazione, dopo la sua approvazione, deve attenersi per il periodo di durata in carica; il documento programmatico-finanziario pluriennale, che deve contenere le strategie, le priorità e gli obiettivi di lungo termine da perseguire, può essere oggetto di aggiornamenti annuali.

Articolo 16 - Criteri di gestione e bilancio

16.1

La Fondazione opera secondo criteri di corretta amministrazione, efficacia ed efficienza, nel rispetto del vincolo di bilancio, assicurando la massima qualità a tutte le sue attività, nel rispetto delle norme di riferimento, con riguardo alla trasparenza ed efficacia della sua gestione.

16.2

Qualora lo richiedano particolari esigenze, che dovranno constare da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione assunta prima della scadenza del termine ordinario, il termine per la convocazione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio d'esercizio potrà essere prorogato a sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 17 - Personale dipendente

Il rapporto di lavoro del personale dipendente è disciplinato in conformità all'art. 16 del Codice del Terzo settore (d.lgs. n. 117/2017).

Articolo 18 - Volontari

La Fondazione può avvalersi di volontari, ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo settore. In tal caso, la Fondazione istituisce il registro di cui all'art. 17, comma 1 e stipula le coperture assicurative di cui all'art. 18 del medesimo Codice.

Articolo 19 - Libri della Fondazione

La Fondazione tiene i seguenti libri:

- a) il libro dei Fondatori successivi, a cura del Consiglio di Amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione a cura del Consiglio medesimo, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze del Comitato scientifico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

La Fondazione Prima fondatrice, i Fondatori successivi, il Comitato scientifico e l'Organo di Controllo hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta al Presidente, che risponde entro dieci giorni.

Articolo 20 - Diritti

La Fondazione ha il diritto esclusivo dell'utilizzazione del suo nome, del suo marchio-logotipo, delle denominazioni storiche dei musei e degli istituti di pertinenza e di tutte le manifestazioni organizzate, nei limiti degli atti concessori; può disporne, anche concedendone l'uso, per iniziative coerenti con le proprie finalità nell'ambito di operazioni commerciali complesse.

Articolo 21 - Devoluzione del patrimonio

21.1

Qualora venga deliberato lo scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo della liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 9 del Codice del Terzo settore (d.lgs. n. 117/2017) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

21.2

In ogni caso, all'atto dello scioglimento, i beni eventualmente affidati in concessione, attraverso diversi negozi giuridici, alla Fondazione tornano immediatamente nella disponibilità dei concedenti.

Articolo 22 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme del Codice del Terzo settore (d.lgs. n. 117/2017) e del Codice Civile e le leggi e regolamenti vigenti in materia.

F.TO: LORENZO ZOGHERI - ANTONIO MARRESE - GIUSEPPE GHERPELLI
- CRISTINA PANTERA - GINO SPAGNESI - TELESFORO BERNARDI
(TESTE) - FABRIZIO MARIA ESPOSITO (TESTE) - CARLOTTA FEDI
NOTAIO (sigillo).

Certificazione di conformità di copia informatica

(art. 22 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

Io sottoscritta Dottoressa Carlotta Fedi, notaio in Calenzano, iscritta nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato

certifico

mediante apposizione al presente documento informatico della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 22 ottobre 2023 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority) che la presente copia redatta su supporto informatico e composta da numero quindici facciate, è conforme al documento originale su supporto cartaceo nei miei rogiti, firmato a norma di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Calenzano, sette marzo duemilaventitré.